

J+S S.p.A.

Via dei Mestieri 13, Concorezzo (MB), 20863, Italia

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

12.06.2026

Rev.3

J+S S.p.A.

Via dei Mestieri 13 – Concorezzo (MB) 20863 – Italy

Pec: segreteria@pec.jpius.it

P.IVA & C.F. 02280620960

+39 039 6886381 – info@jpius.it – jpius.it

CONCOREZZO + MILANO



Redazione del 18.07.2025

Approvato dal CdA in data 19.07.2025

Adottato con nomina dell'OdV

Versione		
Numero	Data	Principali modifiche
1	18.07.2025	NA - Prima Adozione – Delibera CdA del 19.07.2025
2	17.10.2025	Aggiornamento Modello - Delibera CdA del 17.10.2025
3	18.06.2026	Aggiornamento ALLEGATO B e ALLEGATO C - Delibera CdA del 18.06.2026

SOMMARIO

PREMESSA	7
1. IL D. LGS N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.	7
1.1. INTRODUZIONE	7
1.2. TERMINOLOGIA.....	8
1.3. LE TIPOLOGIE DI REATI CONTEMPLATI	9
1.4. LE SANZIONI	11
1.5. L'ESIMENTE.....	13
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
2.1. LA SOCIETÀ: J+S S.P.A.	14
2.2. APPROVAZIONE DEL MODELLO SUOI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	16
2.3. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING DI J+S S.P.A	18
PARTE SPECIALE	22
3. PARTE SPECIALE	22
3.1. AREE INTERESSATE, PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	22
3.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
3.2.1. Processi Sensibili	23
3.2.2. Funzioni aziendali coinvolte	23
3.2.3. Principi generali di comportamento.....	24
3.2.4. Controlli e prescrizioni specifiche.....	26
3.2.4.1. Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili	26
3.2.4.2. Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e di conservazione dei documenti	26
3.2.4.3. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili	26
3.2.4.4. Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni	27
3.2.4.5. Gestione del contenzioso giudiziale	27
3.2.5. L'Organismo di vigilanza	28
3.2.6. Le sanzioni previste per i reati contro la PA	28
3.3. REATI SOCIETARI	30
3.3.1. Processi Sensibili	32
3.3.2. aree coinvolte	33
3.3.3. Funzioni aziendali coinvolte	33
3.3.4. Principi generali di comportamento.....	34
3.3.5. Responsabile Interno per i Processi Sensibili	35
3.3.6. Tracciatura delle fasi decisionali e conservazione dei documenti	36
3.3.7. Prescrizioni specifiche.....	36
3.3.8. Redazione del Bilancio di Esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti e al pubblico.....	36
3.3.9. Operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale	37
3.3.10. Rapporti con gli organi di controllo.....	37
3.3.11. Gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.....	38
3.3.12. L'Organismo di Vigilanza	39
3.3.13. Le sanzioni previste in relazione ai Reati Societari	39

3.4. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	41
3.4.1. Fattispecie di reato.....	41
3.4.2. Processi sensibili.....	43
3.4.3. aree coinvolte.....	43
3.4.4. Funzioni aziendali coinvolte.....	43
3.4.5. Principi generali di comportamento.....	43
3.4.6. Controlli e prescrizioni specifiche.....	44
3.4.7. L'Organismo di Vigilanza.....	45
3.5. RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI CAPITALI ILLECITI ED AUTORIZZAZIONE.....	46
3.5.1. Processi sensibili.....	48
3.5.2. Aree coinvolte.....	48
3.5.3. Funzioni aziendali coinvolte.....	48
3.5.4. Principi generali di comportamento.....	48
3.5.5. Controlli e protocolli.....	48
3.5.6. L'Organismo di Vigilanza.....	49
3.6. REATI AMBIENTALI.....	49
3.6.1. Fattispecie di reato.....	49
3.6.2. Aree coinvolte.....	51
3.6.3. Funzioni aziendali coinvolte:.....	51
3.6.4. Processi sensibili.....	51
3.6.5. Norme di comportamento.....	52
3.6.6. Controlli e prescrizioni specifiche.....	52
3.7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	54
3.7.1. Fattispecie di reato.....	54
3.7.2. Attività aziendali sensibili.....	56
3.7.3. Processi Sensibili.....	57
3.7.4. Funzioni aziendali coinvolte.....	57
3.7.5. Principi generali di comportamento.....	57
3.7.6. Principi di controllo e prescrizioni specifiche.....	57
3.8. REATI TRIBUTARI.....	61
3.8.1. Processi sensibili.....	63
3.8.2. Funzioni aziendali coinvolte:.....	63
3.8.3. Principi generali di comportamento.....	63
3.9. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO.....	66
3.9.1. Processi sensibili.....	67
3.9.2. Funzioni aziendali coinvolte.....	67
3.9.3. Principi Generali di comportamento.....	68
3.9.4. Controlli e prescrizioni specifiche.....	68
3.9.5. Controllo Odv.....	68
3.10. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - REATI TRANSNAZIONALI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	69
3.10.1. Delitti di criminalità organizzata.....	69
3.10.2. Delitti transnazionali.....	71
3.10.3. Delitti contro la persona.....	72
3.10.4. Processi sensibili.....	73
3.10.5. Principi Generali di comportamento.....	73

3.10.6. Controlli e prescrizioni specifiche.....	73
3.10.7. Controllo Odv	73
ALLEGATI.....	74
4. ALLEGATO A – CODICE ETICO	75
4.1. PRINCIPI GENERALI	75
4.1.1. Onestà.....	75
4.1.2. Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse	75
4.1.3. Utilizzo abusivo di informazioni riservate	76
4.1.4. Risorse umane	76
4.1.5. Comportamento della società nella propria gerarchia	76
4.1.6. Integrità e tutela della persona	76
4.1.7. Trattamento dei dati riservati	77
4.1.8. Comportamento aziendale con le risorse umane	77
4.1.9. Trasparenza e completezza dell'informazione	78
4.1.10. Qualità dei servizi e dei prodotti.....	78
4.1.11. Tutela dell'ambiente.....	78
4.1.12. Concorrenza leale	78
4.1.13. Uso dell'accesso aziendale alla rete Internet	79
4.1.14. Collaboratori	79
4.1.15. Beni Aziendali	79
4.1.16. Falsità in monete	79
4.1.17. Divieto di attività eversive	80
4.1.18. Documentabilità e tracciabilità delle transazioni ed operazioni aziendali.....	80
4.1.19. Finanziamento di strutture politiche o fondazioni	80
4.1.20. Comunicazioni sociali	80
4.1.21. Collaborazione con società di revisione e gli organi di controllo	80
4.1.22. Restituzione dei conferimenti sociali	80
4.1.23. Operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante.....	81
4.1.24. Formazione del capitale, collaborazione con le Autorità di vigilanza e di regolazione	81
4.2. ORGANISMO DI VIGILANZA E RISPETTO DEL CODICE ETICO	81
4.2.1. Comunicazione e formazione	81
4.2.2. Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza.....	82
5. ALLEGATO B - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	83
5.1. DESCRIZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	83
5.1.1. Criteri Generali	83
5.1.2. DIRETTORE GENERALE, DIRETTORII di BU o di FUNZIONE	83
5.1.3. COORDINATORI di BU o RESPONSABILI di FUNZIONE.....	84
5.1.4. COMITATO DI GESTIONE (CDG).....	85
5.2. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	86
5.3. ORGANI FUNZIONALI / DIRETTORI DI FUNZIONE.....	89
5.4. ORGANIGRAMMA.....	122
6. ALLEGATO C – SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI.....	124
6.1. POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	124
6.2. POTERI ASSOCIATI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLIERI.....	124
7. ALLEGATO D – SISTEMA SANZIONATORIO	125
7.1. PRINCIPI GENERALI	125

7.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	125
7.3. MISURE NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI AMMINISTRATORI E MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE	126
7.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, INTERNI E PARTNER IN AFFARI E DI TERZI	127
8. ALLEGATO E – REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	129
8.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: NOMINA	129
8.2. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI	129
8.3. RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	129
8.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO	129
8.5. ALLEGATO F – FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE AL L'OdV	130
9. INFORMATIVA PRIVACY D.LGS. 196/2003 ED ART 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)	132

PREMESSA

1. IL D. LGS N. 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

1.1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 231/01 (d'ora in poi D.Lgs. 231/01 o Decreto) è stato introdotto nell'ordinamento legislativo italiano quale strumento attuativo della L. 300/2000, a seguito della ratifica del c.d. Trattato K3. Tale documento era finalizzato a perseguire la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. La ratio della norma era quella di prevedere, ostacolare e sanzionare la corruzione verso esponenti della pubblica amministrazione. La strutturazione del Decreto si fonda sui seguenti principi: i c.d. reati presupposto, le sanzioni e le ipotesi di esonero della responsabilità.

La disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti rappresenta una innovazione, un cambiamento, rispetto al tradizionale schema di responsabilità all'interno del panorama legislativo italiano fondato sul principio "societas delinquere non potest".

Il D.Lgs. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'Art 11 L. 300 del 29/09/2000" -, ha introdotto per la prima volta in Italia il concetto di **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli stessi**.

Si tratta di una responsabilità dell'ente, accanto ed in aggiunta alla responsabilità personale dell'autore dell'illecito (che rimane quindi in carico all'autore del reato), responsabilità qualificata come amministrativa, **per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio** (dell'ente) da soggetti posti in una posizione apicale, o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi. La Giurisprudenza ha sottolineato che la responsabilità prevista in capo all'ente dal decreto discende da una "colpa nell'organizzazione" della persona giuridica (Cass. Pen sez. VI 18.2.2010 e 16.07.2010 n. 27735)

I soggetti individuati sono, quindi (cfr. Art 5 D.Lgs. 231/01):

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ...nonché... da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Il D.Lgs. 231/01 mira, pertanto, a reprimere mediante la previsione di sanzioni che gravano sul patrimonio e sull'attività dell'ente, la commissione di taluni reati, commessi da determinati soggetti.

La responsabilità dell'ente sussiste anche qualora non sia possibile identificare l'autore del reato.

Non tutti i reati previsti dalla legislazione italiana sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie a carico dell'ente, ma solo quelli individuati ed elencati nel D.Lgs. 231/01: i cd. "reati presupposto".

L'Art 7 dispone che la Società è responsabile se la commissione del reato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, obblighi che si riterranno assolti, salvo prova contraria che dovrà offrire la pubblica accusa, se la società ha adottato efficacemente il modello di prevenzione.

Diversamente, l'Ente non risponde dei reati se si è dotato di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d'ora in poi Modello) idoneo a prevenire i reati e se il compito di vigilare sul funzionamento del Modello è stato affidato all'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi OdV).

Il Modello è, quindi, uno strumento che mira a escludere la responsabilità dell'ente.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consentono, pertanto, di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, purché l'ente ed i suoi collaboratori e dipendenti abbiano in buona fede ed effettivamente applicato i principi, le regole e le procedure stabilite nel Modello stesso.

L'esonero dalla responsabilità dell'ente non è determinato sic et simpliciter dalla "mera" adozione del modello, ma dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la società intende scongiurare.

L'ente va esente da responsabilità ex D.Lgs. 231/01 anche qualora i soggetti che hanno commesso il reato c.d. presupposto hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello.

Al Modello devono attenersi tutti i destinatari, intendendosi per destinatari i soggetti e cioè consiglieri di amministrazione, dirigenti, dipendenti, collaboratori, coloro che operano tramite mandato della stessa e, infine, alle terze parti: collaboratori esterni e consulenti.

Il modello, come previsto dall'Art 6 c.2, deve pertanto avere le seguenti caratteristiche:

- Individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati;
- Previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da pervenire;
- Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG

Il modello deve essere "**idoneo**" a prevenire la commissione dei reati, tenuto conto della particolare realtà dell'ente.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, oltre alla confisca del profitto che l'ente ha tratto dalla commissione del reato, anche nella forma per equivalente, delle sanzioni di carattere pecuniario. Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti o contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

1.2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i termini di seguito utilizzati hanno il seguente significato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato, ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle quali si potrebbero configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i settori di riferimento;
- **Codice etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente modello;
- **Indebiti disciplinari:**
 - "inosservanza lieve": le condotte sono caratterizzate da colpa e non da dolo e non hanno generato rischi di sanzioni o danni per la società;
 - "inosservanza ripetuta": le condotte sono ripetute e caratterizzate da colpa ed hanno generato rischi di sanzioni o danni per la società e non sono caratterizzate da dolo;

- “inosservanza grave”: le condotte sono caratterizzate da colpa ed hanno generato rischi di sanzioni o danni per la società e non sono caratterizzate da dolo;
- **Linee Guida di Confindustria:** linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.Lgs. 231/01, approvate il 7.03.2002 e successivamente aggiornate (data ultimo aggiornamento giugno 2021);
- **Modello:** modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili a rischio di commissione del reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference tra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell'ente a supporto del modello stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza, previsto dall'Art 6 c. 1 lett. b del D.Lgs. 231/01, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della società stessa, ivi inclusi quindi i collaboratori e consulenti esterni;
- **Personale apicale:** i soggetti di cui all'Art 5 c.1 lett. a del D.Lgs. 231/01, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria o funzionale, in particolare i membri del C.d.A., compresi il presidente e l'amministratore delegato, i procuratori etc...;
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art 5 c.1 lett. b del D.Lgs. 231/01, o tutto il personale che opera sotto la direzione, o la vigilanza del personale apicale;
- **Principi generali e specifici di comportamento:** comportamenti previsti dal Codice Etico al fine di prevenire la commissione dei reati, suddivisi per tipologia di destinatari;
- **Procedure:** documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo;
- **Protocolli:** documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regolamentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposti; i protocolli sono gli strumenti principali di riduzione del rischio fino ad un livello accettabile, obiettivo prefissato dalla Società;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del Modello e del Codice Etico.

1.3. LE TIPOLOGIE DI REATI CONTEMPLATI

Gli illeciti che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti sono riconducibili alle seguenti categorie di reato previste dal Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione, i quali si distinguono in:

- Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art 24 del Decreto);
- Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (Art 24-ter del Decreto);
- Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (Art 25-ter del Decreto);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (Art 25-quinquies del Decreto);
- Abusi di mercato (Art 25-sexies del Decreto);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art 25-septies del Decreto);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di strumenti di pagamenti diversi dai contanti (Art 25-octies.1 del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art 25-novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 25-decies del Decreto);
- Reati ambientali (Art 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art 25-duodecies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (Art 25-terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art 25-quaterdecies del Decreto);
- Reati tributari (Art 25-quinquiesdecies del Decreto);
- Contrabbando (Art 25-sexiesdecies del Decreto);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art 25-septiesdecies del Decreto);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art 25-duodevicies del Decreto);

Si precisa, tuttavia, che per i seguenti reati non è stato individuato un potenziale rischio per la J+S S.p.A.:

- Reati transnazionali (Artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art 25-bis.1 del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art 25-quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (Art 25-quinquies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (Art 25-terdecies del Decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art 25-quaterdecies del Decreto);

- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art 601-bis c.p. – fattispecie prevista dall'Art 24-ter del Decreto).

Nonostante i reati da ultimo elencati non costituiscano una fonte di rischio specifico per la J+S S.p.A., il Codice Etico contiene regole e prescrizioni che possono essere considerate un presidio di controllo, presente nel Modello, per prevenire la commissione degli stessi.

L'Ente è ritenuto, quindi, responsabile dei reati individuati dagli Artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'Art 25 septies e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche qualora questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali ipotesi, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente è responsabile ai sensi dell'Art 23 del Decreto anche nel caso:

- di inosservanza delle sanzioni interdittive, ovvero qualora, essendo stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l'Ente violi gli obblighi o i divieti ad esse inerenti;
- di reati commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'Ente medesimo.

1.4. LE SANZIONI

Qualora venga riscontrata la commissione di un reato rilevante ai fini del Decreto, competente ad accertare la responsabilità dell'Ente è il Giudice penale e, nell'ipotesi in cui ne venga accertata la responsabilità, l'Ente è soggetto all'applicazione delle sanzioni di natura "amministrativa" (Art 9 del Decreto) e più precisamente:

- **Sanzioni pecuniarie (Artt. 10, 11 e 12 del Decreto):** si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente, secondo un meccanismo di applicazione "per quote", in base al quale il Giudice penale determina:
 - il numero delle quote, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 - l'importo di ciascuna quota, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.
- **Sanzioni interdittive (Art 9, comma 2, del Decreto):** sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati:
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ai sensi dell'Art 45 del Decreto, le sanzioni interdittive possono trovare applicazione anche in via cautelare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La natura e la durata delle sanzioni interdittive sono stabilite dal Giudice, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

- **Confisca (Art 19 del Decreto):** la confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna.
- **Pubblicazione della sentenza (Art 18 del Decreto):** è una sanzione eventuale e può essere disposta nel caso in cui all'Ente sia comminata una sanzione interdittiva, mediante la diffusione su uno o più giornali, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la propria sede principale. Possono, altresì, essere disposti: il **sequestro preventivo** delle cose di cui è consentita la confisca (Art 53 del Decreto), il **sequestro conservativo** dei beni mobili e immobili dell'Ente, al fine di evitare la dispersione delle garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (Art 54 del Decreto).

Il d.lgs. 24/2023 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Illeciti disciplinari

- **Violazione delle disposizioni in tema di whistleblowing (d.lgs. 24/2023) e, nello specifico:**
Il d.lgs. 24/2023 prevede che il sistema disciplinare contempli anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, nello specifico:
 - la commissione di qualsiasi ritorsione che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al Segnalante e/o agli altri soggetti tutelati dal D.lgs. 24/2023;
 - la mancata istituzione, da parte dell'organo di amministrazione, di canali di segnalazione; la mancata adozione della procedura per la gestione delle segnalazioni whistleblowing; la mancata effettuazione dell'attività di analisi delle Segnalazioni ricevute;
 - la messa in atto di comportamenti o azioni per ostacolare una Segnalazione o anche per tentare di ostacolarla;

- la violazione degli obblighi di riservatezza del Segnalante, del Segnalato e dei soggetti coinvolti nella Segnalazione;
- **l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni poi rivelatosi infondate;**
- **la commissione, da parte del Segnalante, dei delitti di calunnia o diffamazione, quando la sua responsabilità viene accertata con sentenza di primo grado.**

1.5. L'ESIMENTE

L'Ente, qualora il reato sia commesso da soggetti "in posizione apicale", può evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto qualora dimostri:

- di aver **adottato** ed efficacemente **attuato, prima** della commissione del fatto, un **modello di organizzazione e di gestione idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver **affidato ad un Organismo interno**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto 2.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti "in posizione subordinata", l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. È esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto, quindi, pone a carico degli Enti un mero onere, nel senso che, ferma restando la facoltà di non adottare un proprio Modello, l'esimente prevista dagli Artt. 6 e 7 del Decreto potrà essere utilmente invocata unicamente nell'ipotesi in cui gli Enti riescano a dimostrare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di esonero della responsabilità ivi prevista.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

2.1. LA SOCIETÀ: J+S S.P.A.

J+S S.p.A. è una società multidisciplinare di progettazione integrata che vanta oltre 30 anni di esperienza a livello nazionale ed internazionale.

Negli anni, la società ha maturato esperienza in tutti i campi dell'architettura (Urban Leisure & Sport, Masterplan, Edifici Commerciali, Edifici Terziari e Produttivi, Edifici Residenziali, Edifici per la Collettività, Edifici Ricettivi & Studentati, Interior Design) e dell'ingegneria delle infrastrutture (Strade, Autostrade, trasporto su ferro, rigenerazione urbana) e dell'idraulica (Idraulica di piattaforma, delle Reti di Acquedotto, Fognatura e Teleriscaldamento,) acquisendo un know how ampio e diversificato che le consentono l'efficace e ottimale approccio a ogni tipo di progetto.

J+S S.p.A. adotta un sistema di governance tradizionale che si caratterizza per la presenza:

- Consiglio di Amministrazione costituito da quattro membri, il Presidente e quattro Consiglieri,
- i poteri di gestione straordinaria amministrazione sono in capo al Consiglio di Amministrazione;
- i poteri di ordinaria amministrazione e di rappresentanza della società sono in capo al Presidente del CDA ed ai Consiglieri Delegati a seconda delle deleghe ricevute
- Collegio Sindacale, costituito da cinque membri, il Presidente, due Sindaci e due Sindaci supplenti, chiamato a vigilare ai sensi del Codice Civile.

J+S S.p.A. al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione Controllo (di seguito Modello) in linea con le prescrizioni ed il contenuto del D.Lgs. 231/01. J+S S.p.A., nonostante l'adozione del Modello sia considerata ed indicata dal D.Lgs. 231/01 come una facoltà e non come un obbligo, ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale.

L'individuazione delle attività sensibili, esposte al rischio di commissione dei reati e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di J+S S.p.A. dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della stessa società;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da J+S S.p.A. in quanto sono in ogni caso contrarie oltre che alla normativa in vigore anche ai principi etico sociali a cui si ispira J+S S.p.A.;
- consentire a J+S S.p.A. grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili ai rischi di reato di intervenire in maniera tempestiva al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati.

Tutto ciò per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, mediante risk assesment congiunti, che soddisfino una visione integrata delle diverse esigenze di compliance (linee Confindustria 2021).

Lo scopo del Modello è, quindi, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico costituito da:

- assetti organizzativi e relazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- corpus delle procedure ed istruzioni operative esistenti in azienda;

- attività di controllo (preventive ed ex post).

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- illustrare i principi in base ai quali J+S S.p.A. ha impostato un sistema organizzativo e procedurale che, nel perseguire gli obiettivi esplicitati nel Decreto, garantisca il necessario supporto alle esigenze di operatività, snellezza e rapidità della Società e assicuri un sempre più efficace servizio al cliente;
- sviluppare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di J+S S.p.A. (Organi Sociali, dipendenti e collaboratori, partner) nelle funzioni aziendali con attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società. Pertanto, i principi contenuti nel Modello sono volti a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito;
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da J+S S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio o l'illecito fosse commesso nel suo interesse) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui J+S S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- la mappatura delle aree di attività a rischio della Società (ovvero dei Processi Sensibili), nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la rilevazione, con riferimento alle aree di attività a rischio, delle procedure aziendali esistenti, la verifica della completezza e della idonea formalizzazione delle stesse, ovvero della necessità di una loro integrazione e, in generale, la coerenza della normativa interna con i principi della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi specificati nel presente Modello;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di J+S S.p.A. del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del Decreto;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli, e comunque ogniqualvolta si verificassero particolari e urgenti necessità non pianificate;
- la verifica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- la vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- il costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio (processi sensibili) e del Modello in generale, in relazione all'evoluzione o al mutamento delle esigenze, della struttura aziendale e della normativa vigente;

- la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione del Modello.

Il modello di organizzazione di J+S S.p.A. tiene necessariamente conto anche di altri sistemi di gestione previsti ed implementati dalla Società, che valorizza la sinergia con la documentazione inerente la tematica della sicurezza, la sicurezza informatica ed i sistemi di qualità.

Il Modello di Organizzazione e Gestione predisposto dalla Società si fonda su:

- predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni) e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- articolazione di un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- individuazione e documentazione dei processi sensibili e dei relativi rischi di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione e adozione di strumenti per mitigarli;
- individuazione e documentazione dei processi sensibili e dei relativi rischi di commissione di reati societari e adozione di strumenti per minimizzarli;
- utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
- attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare quello operante in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, partner, ecc.);
- attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.2. APPROVAZIONE DEL MODELLO SUOI AGGIORNAMENTI E MODIFICHE

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01 si compone delle seguenti parti:

- a) "Parte Generale";
- b) "Parte Speciale";
- c) Allegato A "Codice Etico";
- d) Allegato B "Struttura Organizzativa";
- e) Allegato C "Sistema delle deleghe e dei poteri"
- f) Allegato D "Sistema disciplinare";
- g) Allegato E "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza";
- h) Allegato F "Fac simile modulo di segnalazione all'ODV".

Il Modello, in conformità all'Articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", e, pertanto, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Spetterà, poi,

all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di monitorare che J+S S.p.A. curi l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti. Qualora fosse indispensabile apportare modifiche ed integrazioni di natura sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvarle, così come dovranno essere approvate le modifiche di natura formale riguardanti ad esempio le variazioni intervenute nella struttura organizzativa

In conformità a quanto indicato dall'Art 6, lettera b), del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società provvederà alla nomina dei componenti di tale Organismo.

Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato in via autonoma dalla Società per far conoscere a tutti i soggetti (dipendenti e soggetti esterni che vengono in contatto con la Società) i principi di etica aziendale, cui la Società si ispira. Tutti coloro che operano nella Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali devono uniformarsi a tali regole di condotta.

Il Codice Etico di J+S S.p.A. è riportato **nell'Allegato A "Codice Etico"**

La Struttura Organizzativa della Società è riportata **nell'Allegato B "Struttura Organizzativa"**.

Risultano impiegati dipendenti e collaboratori interni.

I principi adottati da J+S S.p.A. tengono conto:

- del sistema delle procedure e dei protocolli operativi della Società integrati con il sistema di gestione della Qualità e della Sicurezza;
- delle procedure e della disciplina e delle prassi interne;
- del fatto che le predette procedure siano improntate ai principi di trasparenza e verificabilità;
- per quanto concerne la gestione finanziaria sono previste attività di riconciliazione supervisione e modalità di autorizzazione alle operazioni. Il controllo viene esercitato mediante la separazione dei compiti;
- il sistema di controllo è organizzato in modo che sia garantita l'eventuale segnalazione di situazioni anomale;
- i poteri autorizzativi sono assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali con espressa indicazione delle soglie di spesa.

Le procedure elaborate dalla Società verranno sottoposte all'Organismo di Vigilanza affinché ne possa valutare la coerenza.

Il Sistema delle Deleghe e dei Poteri della Società, che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione e Gestione della Società, è riportato **nell'Allegato C "Sistema delle Deleghe e dei Poteri"**.

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, le obbligazioni verso terzi specificatamente attribuite.

Il presente Modello di Organizzazione ed annesso Codice Etico sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti, dei membri degli organi di amministrazione, di quelli del Collegio Sindacale, dei collaboratori esterni, dei terzi con i quali la Società entrerà in relazione di affari, ovvero con i quali parteciperà a gare di appalto, attraverso le modalità aziendali ritenute più idonee ed efficaci.

Al fine di ottenere una effettiva formazione per prevenire la commissione di fatti di reato, l'Organismo di Vigilanza i principi di cui al Decreto 231/01 ai destinatari aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di verificare tutti i procedimenti aziendali.

Nell'esercizio dell'attività ispettiva e di controllo l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di visionare atti, documenti, acquisire dati contenuti anche su supporto elettronico ed eseguire tutto quanto è necessario all'espletamento della propria attività.

L'Organismo potrà richiedere informazioni orali a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado della società, ivi compresi i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza sarà obbligato a mantenere il segreto sulle informazioni, documenti e dati raccolti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione previsto dal codice di procedura penale, dalla normativa sulla tutela dei dati (privacy), da ogni altra disposizione di legge applicabile e dal presente Codice Etico con annesso Modello di Organizzazione.

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'Articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto, infatti, dispone che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema sanzionatorio che:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individua il soggetto preposto a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Società ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come **Allegato D "Sistema Disciplinare"**.

2.3. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING DI J+S S.P.A

Il sistema di gestione delle Segnalazioni costituisce un importante strumento interno, con l'obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori ai fini dell'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno degli enti o, in generale, di condotte di reato, anche potenziali, poste in essere nell'ambito dell'attività di impresa.

In quest'ottica, la Società predispone un sistema di segnalazione "tutelata" per il lavoratore dipendente, nell'ambito del quale egli può Segnalare, in anonimo o in regime di piena riservatezza, condotte, eventi o fatti, potendo contare su un quadro di adeguate garanzie.

Il "Decreto Whistleblowing" (d.lgs. 24/2023)

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di «*Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie*», ha previsto una serie di disposizioni volte a rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni norme nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Soggetti tutelati

Sono legittimati a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore del settore privato.

Canali per le segnalazioni

Le violazioni oggetto delle segnalazioni possono riguardano comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, ovvero illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e/o riguardanti il mercato interno.

Per gli enti dotati di Modello 231 e una media di lavoratori inferiore a 50, com'è il caso di J+S S.p.A., la Società ha l'obbligo di dotarsi un Canale interno affidato a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione dello stesso, ovvero a un soggetto esterno alla Società, anch'esso autonomo e con personale specificatamente formato. La gestione del Canale interno può essere affidata anche all'Organismo di Vigilanza, in quanto le segnalazioni effettuabili verso questo Canale sono solamente quelle relative alle violazioni del D.lgs. 231/2001.

Rinvio a specifica alla procedura relativa alla "Gestione delle segnalazioni whistleblowing" (D.lgs. 24/2023)"

La Società si conforma alla disciplina vigente, dettata in materia di *Whistleblowing*, attraverso l'adozione di uno specifico atto organizzativo nominato "Gestione delle segnalazioni whistleblowing (D.lgs. 24/2023)" che ha lo scopo di dettare le istruzioni operative con riferimento alla presentazione e trattazione delle Segnalazioni, le regole e gli adempimenti per la gestione del canale interno e le garanzie per il Segnalante e il Segnalato. Detta procedura individua, dunque, il soggetto a ciò deputato e le relative responsabilità, prevedendo altresì le regole per la successiva trattazione delle Segnalazioni, che possono riguardare – ai fini dell'applicabilità della disciplina sopra descritta – esclusivamente violazioni del Modello organizzativo (c.d. violazioni 231).

La procedura per la "Gestione delle segnalazioni whistleblowing (D.lgs. 24/2023)" e gli adempimenti ad essa connessi devono considerarsi parte integrante del presente Modello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, d.lgs. 231/2001.

Obblighi di riservatezza

Il Decreto prevede, poi, l'obbligo di riservatezza sulla segnalazione, sancendo che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. (Obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla p.g., sulle richieste del p.m. sugli atti del giudice che provvedono su tali richieste);
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità; è dato comunque avviso alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati;
- è tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante;
- la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Viene altresì specificato che le tutele previste dal Decreto si estendono anche alla persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica se, al momento della stessa divulgazione, ricorre una delle specifiche condizioni elencate nell'art. 15 e alle segnalazioni o denunce all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni. Si precisa, inoltre, che le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Divieto di ritorsioni

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Sono considerati "*atti di ritorsione*" quelli elencati nel comma 4, art. 17, d.lgs. 24/2023.

Al contrario, la tutela della persona segnalante non può essere garantita laddove ne sia stata accertata la responsabilità penale, anche solo con una condanna in primo grado, per i reati di calunnia o di diffamazione, ovvero la responsabilità civile in relazione ai medesimi reati, nei casi di dolo o colpa grave.

Il d.lgs. 24/2023 prevede specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le norme a tutela della riservatezza del segnalante e quelle relative al divieto di ritorsioni. In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante è nulla.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o comunque di controversie stragiudiziali riguardanti i comportamenti ritorsivi o discriminatori, l'onere di provare che essi siano motivati da ragioni al di fuori della segnalazione effettuata dal soggetto leso è a carico di chi li ha posti in essere.

Sarà, in ogni caso, garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, facendo salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate in mala fede. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari, secondo quanto disposto dall'art. 329 c.p.p.

A tal fine, l'OdV predispone un registro *ad hoc* nel quale raccogliere tutte le *Segnalazioni* pervenute, non accessibile od ostensibile a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge e le richieste di Autorità pubbliche.

Si prescrive altresì il divieto di fare utilizzo delle segnalazioni per scopi diversi da quelli strettamente inerenti alla procedura di segnalazione.

La violazione di tale obbligo di riservatezza è passibile di sanzione disciplinare a norma del presente Documento.

Trattamento dei dati personali e conservazione delle informazioni

L'art. 13 del d.lgs. n. 24 del 2023 dispone che “ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196 del 2003 e del d.lgs. n. 51 del 2018”. A tal proposito, i dati non strettamente necessari alla specifica segnalazione non sono raccolti o comunque sono cancellati tempestivamente.

Conservazione della documentazione

Per quanto concerne la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, essa è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

PARTE SPECIALE

3. PARTE SPECIALE

Di seguito presentiamo una descrizione dei reati contemplati nel Decreto ritenuti rilevanti per J+S S.p.A.

3.1. AREE INTERESSATE, PROCESSI SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e liquidatori ("soggetti apicali") di J+S S.p.A., nonché da dipendenti e collaboratori interni soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nei processi sensibili di seguito specificati, tutti denominati "destinatari".

Finalità della presente Parte Speciale è quello di definire le regole di condotta nell'ambito dei Processi Sensibili, volte ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A tal fine, tutti i destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- le aree e/o i Processi Sensibili a rischio di reato;
- i principi di riferimento che devono essere osservati nei Processi Sensibili ai fini della corretta applicazione del Modello.
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica sulla corretta gestione dei Processi Sensibili da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nelle quali detti processi siano individuati.
- i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV sul funzionamento, rispetto e aggiornamento del Modello.

3.2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare:

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato per distrazione (indebita destinazione di denaro o cose mobili) (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica ai danni dello Stato (art. 640 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

- Pene previste per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione, e istigazione alla corruzione di membro degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis

3.2.1. PROCESSI SENSIBILI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. di natura contrattuale o di diversa natura con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici o a soggetti assimilabili dello Stato italiano della Comunità Europea e degli Stati Esteri.

In ragione di ciò, avuto riguardo alla struttura aziendale di J+S S.p.A., i processi ritenuti potenzialmente a rischio ("Processi Sensibili") sono individuati come segue.

Le aree a Rischio Reato sono: Amministrazione – Contabilità e controllo di gestione:

- Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni;
- Gestione Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed adempimenti fiscali;
- Gestione delle gare d'appalto;
- Gestione finanziamenti pubblici;
- Gestioni dei contenziosi;
- Erogazione di attività e servizi in favore di pubbliche committenze;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- Gestione degli adempimenti verso la P.A.;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione attività di Sviluppo Commerciale;
- Gestione omaggi, regalie ed erogazioni liberali;
- Gestione dei rapporti con Enti ispettivi;
- Gestione dei rapporti con Enti che rilasciano autorizzazioni;
- Gestione rapporti con incaricati di pubblico servizio.

3.2.2. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

C.d.A.

Datore di Lavoro

Responsabile Amministrativo

Rsp

Direttore Business Unit

Coordinatore Business Unit

Direttore Tecnico

Responsabile Sviluppo Commerciale di BU

Responsabile IT

Responsabile dei sistemi di Gestione sicurezza azienda e qualità

Responsabile/i gare

Nell'ambito dei suddetti Processi Sensibili, costituiscono situazioni di particolare attenzione lo svolgimento di attività in aree geografiche nelle quali non risultino garantite adeguate condizioni di trasparenza o di liceità, ovvero in associazione con Partner (joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.), ovvero avvalendosi dell'assistenza di consulenti o rappresentanti esterni.

3.2.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali e i loro componenti, i dipendenti, i collaboratori e i partner di J+S S.p.A. (in forza di norme interne e/o apposite clausole contrattuali) sono tenuti alla:

- stretta osservanza di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelli che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività assimilabili allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi in tutte le attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (Art 24, 25 e seguenti del Decreto);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a esponenti della P.A. italiani o esteri;
- distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire ogni forma di elargizione eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione ad esponenti della P.A. italiani ed esteri, o a loro parenti e affini, anche in quei paesi in cui rappresenti una prassi diffusa, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o sia rivolta ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Le elargizioni consentite si devono sempre caratterizzare per l'esiguità del loro valore, o perché volte a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale o l'immagine della Società. Le predette elargizioni devono essere regolate da

apposita procedura e documentate in modo idoneo, per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo (inclusi i rimborsi spese) in favore del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), oppure del Socio che non trovino adeguata giustificazione;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- ricevere o sollecitare, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio somme o offerte di denaro, ovvero omaggi, regali o vantaggi di altra natura che eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali. Chiunque riceva somme o offerte di denaro è tenuto a rifiutarle, nonché a darne prontamente comunicazione alla propria posizione immediatamente superiore ed all'OdV, per l'avvio delle azioni conseguenti; omaggi, regali o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a informare prontamente la propria posizione immediatamente superiore e/o l'OdV;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o più in generale tali da indurre in errore e/o arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di erogazione per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della P.A.

In considerazione di quanto sopra:

- J+S S.p.A. non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. ed i rapporti instaurati con i terzi in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni Processo Sensibile;
- ciascuna attività del Processo Sensibile deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali, che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate;
- relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto;

- i pagamenti in contanti possono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere redatto apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle attività sopra descritte devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati, e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

3.2.4. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

3.2.4.1. Nomina del Responsabile Interno per i Processi Sensibili

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza.

Il responsabile del Procedimento:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile nel caso di attività in cui gli esponenti aziendali siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nelle aree a rischio di propria competenza.

Qualora non fosse possibile individuare dei responsabili interni per i singoli processi il ruolo è assunto dal Presidente del C.d.A.

3.2.4.2. Obblighi di evidenziazione delle fasi decisionali ed esecutive e di conservazione dei documenti

Le procedure e/o linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di documentazione delle principali fasi decisionali ed esecutive e le modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società, è previsto l'obbligo di compilare apposito verbale che dovrà contenere, tra l'altro:

- l'identificazione dei partecipanti;
- luogo e data della riunione;
- oggetto dell'incontro;
- individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte;
- decisioni assunte, con evidenza delle modalità di assunzione delle stesse ed indicazione di eventuali opinioni dissenzienti e relative motivazioni.

3.2.4.3. Principi di riferimento relativi ai Processi Sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, di seguito, nei paragrafi successivi, vengono indicati i principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili.

3.2.4.4. Gestione dei rapporti con la P.A. in merito a comunicazioni, dichiarazioni ed accertamenti o ispezioni

Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità fiscali e previdenziali, le attività poste in essere da J+S S.p.A. devono essere svolte sulla base di apposite regole e/o procedure che contengano la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione: alle segnalazioni periodiche agli enti competenti previste da leggi e regolamenti; alla trasmissione agli enti competenti di dati e documenti previsti in leggi e regolamenti, ovvero da questi specificatamente richiesti; al comportamento da tenere nel corso degli eventuali accertamenti ispettivi.

In particolare, le procedure devono contenere:

- l'indicazione dei criteri, della modalità e della tempistica per la corretta compilazione delle comunicazioni e dichiarazioni da parte delle funzioni coinvolte;
- il necessario supporto di un sistema informatico per la raccolta e trasmissione dei dati, che garantisca l'immodificabilità dei dati forniti, l'indicazione della provenienza dei dati e, con riferimento agli eventi che possano avere rilievo ai sensi del Decreto, la tracciabilità delle operazioni svolte;
- la disciplina per la gestione degli eventuali contatti diretti con la P.A. e dei comportamenti da tenere in caso di eventuali verifiche o ispezioni, definendo le modalità di acquisizione e comunicazione dei dati e documenti richiesti ed individuando la struttura responsabile della gestione dei rapporti con la P.A. o suoi rappresentanti in tali occasioni;
- l'indicazione di un referente interno che coordini le attività da espletare a fronte dell'ispezione e curi la redazione di un report informativo dell'attività svolta, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- la conservazione della documentazione delle attività poste in essere;
- la definizione di linee guida in merito alla richiesta di pareri specifici, con l'indicazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità di gestire i rapporti con la P.A. in questa attività e la previsione dell'obbligo di lasciare traccia di tutti gli eventuali contatti (invio richieste/risposte, verbali delle riunioni. ecc.);
- la previsione di un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

3.2.4.5. Gestione del contenzioso giudiziale

La gestione del contenzioso, oltre a rapporti con legali esterni cui vengono affidati incarichi professionali per la difesa in giudizio e/o per consulenze, comporta anche rapporti con pubbliche amministrazioni (Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica Sicurezza). Tale attività deve essere effettuata in base alle seguenti disposizioni.

Nei rapporti con pubbliche amministrazioni:

- è fatto divieto di promettere e/o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali, per favorire gli interessi della Società, per superare vincoli o criticità nella gestione del contenzioso;
- i criteri che devono essere seguiti nella gestione dei rapporti diretti con l'Autorità Giudiziaria sono quelli della tracciabilità e della segregazione delle funzioni, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei documenti e delle informazioni che devono essere presentati o trasmessi all'Autorità Giudiziaria e alle responsabilità dei soggetti coinvolti in tale attività;
- deve essere garantita la tracciabilità delle operazioni;
- i dati, le informazioni ed i documenti forniti all'Autorità Giudiziaria devono essere veritieri e corretti;

- deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

Inoltre, per i casi in cui per la risoluzione di controversie insorte si addivenga alla conclusione di accordi transattivi, devono essere chiaramente individuati i soggetti dotati dei relativi poteri decisionali e di firma, e deve essere garantita la tracciabilità dell'iter decisionale, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno condotto all'atto transattivo e ai criteri in base ai quali siano state valutate le reciproche concessioni. Anche in questi casi, deve essere garantito un tempestivo flusso informativo verso l'OdV secondo le modalità e le tempistiche da questi previste.

3.2.5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei processi sensibili in relazione ai reati contro la P.A., che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono così definiti:

- monitoraggio dell'efficacia del sistema dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati nei confronti della P.A.;
- verifiche periodiche sul rispetto del sistema dei protocolli;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- monitoraggio dell'attività di controllo svolta dai responsabili designati per le aree a rischio.

3.2.6. LE SANZIONI PREVISTE PER I REATI CONTRO LA PA

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dagli Articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231 del 2001 in riferimento ai soli reati rilevanti per J+S S.p.A.

Reato	Sanzioni pecuniarie	x
- Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare (Art 640 comma 2 n. 1 c.p.) - Frode informatica (Art 640-ter c.p.)	Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità	- Divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere un pubblico servizio - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi
- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art 318 c.p.) - istigazione alla corruzione (Art 322 commi 1 e 3 c.p.) - pene per il corruttore (Art 321 c.p.)	Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli Art 320 e 322-bis c.p.)	
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (Art 319-ter comma 1 c.p.)	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli Artt. 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività

- pene per il corruttore (Art 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'Art 322, commi 2 e 4 c.p.)		La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Il divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio L'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Il divieto di pubblicizzare beni servizi
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art 319 c.p.) aggravata ex Art 319-bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (Art 319-ter comma 2 c.p.) - pene per il corruttore 8Art 321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art 319-quater c.p.)	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli Artt. 320 e 322-bis c.p.)	Per un periodo non inferiore ad un anno: - l'interdizione dall'esercizio dell'attività La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito Il divieto di contrattare con la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio L'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Il divieto di pubblicizzare beni servizi
Traffico di influenze illecite (Art 346 c.p.)	Fino a 200 quote	

3.3. REATI SOCIETARI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* cod. civ.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 173 *bis* TUF);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.lgs. 39/2010);
- Impedito controllo (art. 2625, comma II cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza (art. 2638, comma I e II cod. civ.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere").

False comunicazioni sociali (Art 2621 e 2622 c.c.)

I reati contemplati dai due articoli si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette agli azionisti o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con l'intenzione di ingannare gli azionisti, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale finanziaria della Società;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio

netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Impedito controllo (Art 2625 c.c.)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, ad altri organi sociali o alle Società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art 2626 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art 2627 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art 2628 c.c.)

Il reato si configura in capo agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si configura altresì in capo agli amministratori che fuori dei casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve vengono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art 2629 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (Art 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori e gli azionisti conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della Società tra gli azionisti prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

Corruzione tra privati (Art 2635 c.c.)

Il reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, prevede la punibilità degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori che a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Nell'ipotesi in cui tale reato sia commesso da chi è sottoposto alla direzione od alla vigilanza dei soggetti ivi indicati la pena è inferiore.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art 2635 bis c.c.)

Il reato prevede la punibilità di chiunque promette denaro o altra utilità ad amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in questi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà. Nel caso in cui la promessa non sia accettata il corruttore soggiace alla pena prevista dall'art 2635 ridotta di un terzo. La pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in questi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitano per sé o altri, anche per interposta persona, una promessa di denaro o di altra utilità, quando tale sollecitazione, non sia però accettata. L'attività posta in essere dai soggetti *ut supra* identificati deve essere volta al compimento o all'omissione di un atto in violazione dei compiti propri dell'ufficio svolto.

Illecita influenza sull'assemblea (Art 2636 c.c.)

Il reato si configura quando un soggetto, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (Art 2637 c.c.)

Il reato si configura quando un soggetto compie atti idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a diffondere notizie false, allo scopo di trarre un profitto per sé o altri, generando un pregiudizio per il mercato, gli investitori o la regolarità delle contrattazioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19)

Il reato si configura quando un soggetto diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

3.3.1. PROCESSI SENSIBILI

Ai fini della presente Parte Speciale, i processi reputati maggiormente a rischio di commissione dei reati di cui all'Art 25-ter del Decreto sono stati così identificati:

- redazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti ed al pubblico;
- operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale; rapporti con gli organi di controllo e con la società di revisione;

- gestione delle attività soggette a vigilanza di Autorità pubbliche in base alla disciplina di settore.

In particolare, nell'ambito dei Processi Sensibili sopra indicati le attività potenzialmente a rischio sono le seguenti:

- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- valorizzazione dei lavori in corso e dei progetti in corso d'opera; programmazione e controllo delle commesse;
- gestione dei rapporti con gli organi sociali che svolgono attività di controllo sulla gestione della Società;
- predisposizione e trasmissione delle comunicazioni periodiche alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- Assunzione del personale;
- Eventuali integrazioni dei suddetti processi e aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza della Società.

3.3.2. AREE COINVOLTE

Amministrazione contabilità e controllo di gestione
Gestione flussi finanziari
Gestione degli adempimenti societari
Gestione delle risorse umane
Gestione dei contenziosi
Gestione qualità e sviluppo prodotto
Gestione di acquisto beni e servizi
Gestione dell'attività di Sviluppo Commerciale
Gestione omaggi regalie ed erogazioni liberali
Gestione sistemi informativi
Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute
Gestione in materia ambientale
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

3.3.3. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

C.d.A.
Datore di Lavoro
Responsabile Amministrativo
Responsabile risorse umane
Rspg
Direttore di BU
Coordinatore BU
Direttore Tecnico
Responsabile di Sviluppo Commerciale di BU
Responsabile IT
Responsabile dei sistemi di Gestione sicurezza azienda e qualità
Responsabile di cantiere
Consulenti coinvolti
Consulente fiscale e contabile esterno
Consulente legale

3.3.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'adempimento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari, in relazione alle funzioni svolte ed ai ruoli ricoperti, devono conoscere e rispettare:

- il sistema delle procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società, nonché il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico della Società e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- in generale, la normativa applicabile.

In particolare, deve essere attuato un programma di informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulle regole aziendali in tema di Corporate Governance e sui reati ed illeciti amministrativi in materia societaria.

Conseguentemente, ai destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art 25-ter del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di:

1. adottare una condotta corretta, trasparente e collaborativa, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli azionisti ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. rispettare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. garantire il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, assicurando e promuovendo le forme di controllo interno ed esterno relativamente alla gestione sociale così come previste dalla legge, nonché la formazione di una libera e corretta volontà assembleare;
4. non porre in essere operazioni simulate e non diffondere notizie false volte ad alterare sensibilmente il prezzo di azioni o strumenti finanziari;
5. effettuare in modo rapido, con correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

In particolare è fatto divieto di proporre e/o eseguire e/o esprimere parere favorevole in merito ad azioni volte a:

Con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare nel bilancio di esercizio della Società, nelle relazioni periodiche, o in altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di J+S S.p.A.;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di J+S S.p.A.;

Con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti agli azionisti o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di Società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

Con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte di soggetti interni ed esterni;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con riferimento al precedente punto 4:

- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati e non quotati idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche e gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità.

Con riferimento al precedente punto 5:

- omettere di effettuare con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e di documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni e nella messa a disposizione di documenti).

3.3.5. RESPONSABILE INTERNO PER I PROCESSI SENSIBILI

Ogni attività relativa ai Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e controllata.

Per ciascuna attività individuata come "a rischio" deve essere nominato un Responsabile Interno ed eventuali sotto-responsabili.

Nei casi in cui non fosse possibile individuare un Responsabile Interno, la responsabilità resta in capo al Presidente del CDA.

Il Responsabile Interno: è il soggetto referente e responsabile del Processo ed è pienamente consapevole degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare relativi alle attività a rischio di propria competenza; ha l'obbligo di fornire tempestiva informazione all' OdV secondo le modalità previste.

3.3.6. TRACCIATURA DELLE FASI DECISIONALI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Le procedure e le linee guida aziendali devono prevedere l'obbligo di avere un supporto documentale relativo alle fasi decisionali ed esecutive ed alle modalità di conservazione degli atti relativi.

In particolare, per le riunioni nelle quali vengono assunte decisioni con effetti giuridici vincolanti per la Società ed a tal proposito la Società ha l'obbligo di redigere un verbale che indicherà: nominativi dei partecipanti; luogo e data della riunione; oggetto dell'incontro; individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni correttive predisposte; decisioni assunte, con indicazione delle modalità di assunzione delle stesse e segnalazione delle manifestazioni di dissenso e relative motivazioni.

3.3.7. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

I principi di riferimento delle procedure aziendali specifiche che regolamentano i comportamenti nell'ambito dei Processi Sensibili sono i seguenti:

3.3.8. REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DIRETTE AGLI AZIONISTI E AL PUBBLICO.

La redazione del Bilancio di Esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette agli azionisti e al pubblico deve essere effettuata in base a specifiche linee guida e/o procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le informazioni che ciascuna funzione coinvolta nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili, che deve avvenire con lettera a firma del responsabile della funzione;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- garantiscano un'adeguata segregazione di compiti tra chi inserisce i dati in contabilità e chi provvede al controllo;
- prevedano almeno due livelli autorizzativi/di controllo della preventivazione di commessa in particolare, al fine di assicurare la correttezza della formazione e la veridicità della posta "lavori in corso";
- assicurino, ai fini di una corretta valutazione del risultato di commessa:
 - la periodica comparazione tra costi consuntivi e preventivi sulla base di elementi analitici per quantità e valore;
 - l'omogeneità tra gli elementi di costo inclusi nei preventivi e nei costi consuntivi;
 - la considerazione tra gli elementi per la determinazione dei preventivi delle clausole revisionali contenute nel contratto (tra le quali il processo di aggiornamento prezzi e compensi);

- la tempestiva rilevazione di costi e ricavi di commessa;
 - la periodica riprogrammazione dei preventivi a vita intera.
-
- prevedano la sistematica formalizzazione delle riconciliazioni relative alle operazioni bancarie, nonché la segregazione delle funzioni tra chi provvede a tale riconciliazione e chi dispone i pagamenti;
 - prevedano la tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio, certificandone l'avvenuta consegna;
 - prevedano almeno una riunione dell'OdV prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto l'esame di tale documento, con stesura del relativo verbale;
 - assicurino il tempestivo e corretto deposito del Bilancio approvato per l'iscrizione nei pubblici registri;
 - predispongano un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

3.3.9. OPERAZIONI SOCIETARIE CHE POSSONO INCIDERE SULL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di costituzione di Società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale, devono essere svolte nel rispetto delle norme di legge applicabili e sulla base di linee guida aziendali che prevedano:

- la valutazione da parte del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;
- l'inoltro al Consiglio di Amministrazione, delle proposte aventi ad oggetto la costituzione di Società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale;
- disciplinino le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni ed i meccanismi di coordinamento con le funzioni coinvolte;
- prevedano l'informativa all'OdV su ciascuna iniziativa / proposta relativa alle suddette operazioni, al fine di consentire il controllo del rispetto delle regole e procedure aziendali;
- dispongano l'effettuazione di apposite riunioni dell'OdV per verificare l'osservanza delle regole e/o procedure aziendali relativamente alle operazioni suddette;
- dispongano i criteri di riferimento in merito alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

3.3.10. RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO

Affinché il controllo sulla gestione della Società sia svolto in modo coerente e corretto da parte degli organi sociali e della società di revisione, in attuazione dei principi di comportamento contemplati nella presente parte speciale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto di regole e/o procedure aziendali che prevedano:

- l'individuazione della posizione aziendale responsabile di gestire i rapporti con gli organi di controllo e la società di revisione, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli stessi;

- la trasmissione immediata al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;
- la previsione di riunioni tra Collegio Sindacale e l'OdV, per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

3.3.11. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA DI AUTORITÀ PUBBLICHE IN BASE ALLA DISCIPLINA DI SETTORE

Con riferimento alle attività della Società soggette alla vigilanza di pubbliche Autorità, al fine di effettuare comunicazioni veritiere, chiare e corrette alle Autorità e di non ostacolare in alcun modo le loro funzioni di vigilanza, tali attività dovranno essere svolte in base a regole e/o procedure aziendali contenenti l'indicazione, la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle Autorità di vigilanza previste da leggi e Regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti o da queste specificamente richiesti; al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tale procedura devono essere:

- la qualità e la tempestività delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza;
- l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo/contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore (es. regolamentazione dei flussi informativi interni; individuazione della U.O. responsabile della raccolta dei dati e della comunicazione finale degli stessi; definizione dei compiti e responsabilità di tutte le altre strutture coinvolte; previsione del controllo della regolare esaustiva e tempestiva trasmissione dei dati);
- l'attendibilità delle informazioni fornite all'Autorità di vigilanza garantita da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci;
- l'adeguata documentazione dell'esecuzione degli adempimenti previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati e alla trasmissione finale degli stessi alle Autorità;
- la massima collaborazione da parte delle funzioni aziendali ispezionate all'espletamento degli accertamenti ispettivi da parte delle Autorità di vigilanza: più in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire nel corso dell'ispezione.

Per ciascuna tipologia di comunicazione alle Autorità pubbliche di vigilanza e di ispezioni eseguite da incaricati delle predette Autorità, dovrà essere nominato un Responsabile della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere.

3.3.12. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV sono i seguenti:
 - monitorare l'efficacia dei protocolli (deleghe, procure, procedure, ecc.) per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e prevedere gli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - monitorare le attività di controllo svolte dai responsabili interni dei processi sensibili.
- con riferimento agli altri processi sensibili, l'OdV dovrà:
 - verificare periodicamente il rispetto delle regole e/o procedure interne;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interno ed esterno o da qualsiasi dipendente e prevedere gli accertamenti ritenuti necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - monitorare delle attività di controllo svolte dai responsabili interni dei processi sensibili.

3.3.13. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'Art 25-ter del D.Lgs. N. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per J+S S.p.A. indicati ai precedenti paragrafi

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
False comunicazioni sociali (Art 2621 Cod. civ.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Impedito controllo (Art 2625 Cod. civ.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art 2627 Cod. civ.)	Da 100 a 130 quote	Nessuna
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art 2628 Cod. civ.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art 2629 Cod. civ.)	Da 150 a 330 quote	Nessuna
Formazione fittizia del capitale (Art 2632 Cod. civ.)	Da 100 a 180 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (Art 2635, comma 3 Cod. civ.)	Da 400 a 600 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
Istigazione alla corruzione tra privati (Art 2635-bis, comma 1 Cod. civ.)	Da 200 a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

3.4. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Di seguito vengono illustrati i reati contemplati all'Art 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ritenuti rilevanti per J+S S.p.A.

Si tratta di una normativa introdotta dall'Art 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che disciplina la responsabilità amministrativa per gli Enti derivante dalla commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La disciplina è stata in toto regolamentata, successivamente, nel c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106) con una previsione organica delle molteplici fonti normative previgenti in materia.

L'Art 300 ha modificato l'Art 25 septies del D.Lgs. 231/2001, lasciando, tuttavia, nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'Art 30 inoltre ha chiarito quali debbano essere gli elementi imprescindibili e che deve contenere il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei suddetti reati.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare e descrivere le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per le quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa di quest'ultima;
- specificare le "condotte" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di J+S S.p.A. debbono assumere ai fini della corretta applicazione del modello relativamente ai reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali tutti i dati e le notizie rilevanti per l'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3.4.1. FATTISPECIE DI REATO

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, malattia guaribile in più di quaranta giorni (Artt. 589 e 590 c.p.).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si tratta di un'ipotesi in cui il presupposto, l'elemento soggettivo, per la responsabilità dell'ente, è la colpa e non il dolo.

Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, pertanto, non dall'evento morte o dall'evento lesivo, ma dall'utilità conseguita (risparmio di spesa) dalla condotta colposa eziologicamente collegata all'evento.

Le aree sensibili sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei luoghi di lavoro.

Omicidio colposo (Art 589 c.p.)

Commette il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona; se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso in cui si provochi la morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone

Lesioni personale colpose – Circostanze aggravanti (Art 590 c. 3 c.p. e Art 583 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale; se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso di lesioni di più persone.

Va chiarito che i reati contemplati nella presente sezione della Parte Speciale sono di natura colposa: ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto.

Pertanto, la funzione di esimente del Modello Organizzativo è rappresentata dall'introduzione di previsioni finalizzate a che i destinatari pongano in essere una condotta attenta e conforme alle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, unitamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

Ai sensi del Testo Unico, compete al Datore di lavoro la responsabilità per la definizione della politica aziendale riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e compete al Committente e/o ai suoi delegati la responsabilità e la gestione dei cantieri temporanei o mobili disciplinati dal Titolo IV del Testo Unico. Nell'ipotesi di appalto la responsabilità compete ad entrambi i soggetti, per ciascuno nell'ambito specifico di competenza, relativi all'affidamento di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione previsti dall'Art 26 del medesimo Testo Unico.

La Società deve adottare e tenere aggiornato il "Documento di Valutazione dei Rischi", che contiene:

- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei medici competenti che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale Documento è redatto conformemente alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza).

A tal fine il Documento di Valutazione del Rischio individua, all'interno dell'organizzazione aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della propria politica di prevenzione nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. In tale documento vengono descritte le modalità specifiche con le quali l'organizzazione risponde ai requisiti delle predette Linee Guida e sono esplicitati i processi operativi ed i documenti societari atti a garantire l'adempimento di quanto previsto dall'Art 30 – Modelli di organizzazione e di gestione – del D.Lgs. 81/2008.

Tale documento è parte integrante del Modello Organizzativo 231, seppure non riportato in allegato per esigenze di gestione del documento.

3.4.2. PROCESSI SENSIBILI

- attività volte alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- attività finalizzate all'osservanza degli standard indicati dalle normative specifiche in materia di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- attività di organizzazione e gestione degli appalti;
- attività di preparazione al primo soccorso;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di sorveglianza e vigilanza da parte dei lavoratori delle procedure e delle indicazioni in materia di sicurezza;
- attività volta all'acquisizione e registrazione di documenti e certificati obbligatori in materia di sicurezza.

3.4.3. AREE COINVOLTE

Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute
Gestione in materia ambientale

3.4.4. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Datore di lavoro delegati dal datore di lavoro in materia di salute e sicurezza

Preposti

RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Addetti al primo soccorso

RSPP

Medico competente

Addetti Antincendio

3.4.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Di seguito vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento di tutte le attività attinenti con la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

Le regole di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta o indiretta, all'osservanza delle norme antinfortunistiche.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istruire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi.

I soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate - sono tenuti ad assicurare:

- la corretta e completa valutazione dei rischi e la conseguente predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
- la corretta gestione della struttura organizzativa in caso di emergenze e primo soccorso;
- lo svolgimento delle riunioni periodiche di sicurezza e delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria, se previste;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- la vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- l'acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- le verifiche periodiche relative all'effettiva adozione delle procedure aziendali.

3.4.6. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La Società deve, pertanto:

- prevedere l'adozione di idonei sistemi di tracciatura dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui ai precedenti punti da 1) a 8);
- assicurare che i soggetti preposti abbiano le competenze tecniche per poter correttamente verificare, valutare, gestire e controllare il rischio; nonché adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, secondo la previsione normativa;
- controllare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'azienda in materia di sicurezza e del medesimo modello ed il mantenimento nel corso del tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Eventualmente procedere all'implementazione del modello organizzativo allorquando si verifichino violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e/o qualora vi siano cambiamenti nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività riferibili all'adozione di nuovi strumenti e/o tecniche di lavorazione.

I soggetti coinvolti devono quindi:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o ai preposti alla sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sottoporsi ai controlli sanitari se previsti.

Le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure.

In particolare si fa riferimento alla documentazione prevista dalle normative vigenti quale:

- Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli Articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008;
- Documentazione relativa ai corsi e all'aggiornamento dei dipendenti;
- Altri documenti di natura tecnico-organizzativa, quali ad esempio:
 - Piani di emergenza;
 - Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
 - Verbali di riunioni con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso;
- Attività di formazione ed informazione.

In materia di organizzazione ai fini della sicurezza, J+S S.p.A. si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

J+S S.p.A. attua una efficace attuazione dei principi volti alla protezione dei dipendenti e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, secondo i requisiti richiesti dalla norma ISO 45001.

La struttura è indicata nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

3.4.7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve verificare che le procedure descritte siano effettivamente adottate ed implementate; deve verificare che i destinatari delle prescrizioni rispettino le indicazioni date; verificare l'adozione delle sistemi di deleghe; deve condurre incontri periodici con l'RSPP, RLS, il Datore di Lavoro; verificare i budget di spesa dedicato agli interventi di protezione prevenzione e formazione dei dipendenti; esaminare le relazioni che fanno seguito agli audit e segnalare le non conformità al modello.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'Art 25 -septies del Decreto a carico di J+S S.p.A., qualora per effetto dei reati indicati al precedente paragrafo 1, derivi all'Ente un interesse o un vantaggio, sia pur non direttamente correlato alla commissione delle fattispecie di reato individuate dal Decreto.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Omicidio colposo (Art 589 c.p.) con violazione dell'Art 55, comma 2 TUSL	1000 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Da tre mesi a un anno
Omicidio colposo (Art 589 c.p.c.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività. Da tre mesi a un anno
Lesioni colposi gravi o gravissime (Art 590, comma 3 c.p.)	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi

3.5. RICICLAGGIO, RICETTAZIONE, IMPIEGO DI CAPITALI ILLECITI ED AUTORICICLAGGIO

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito "Decreto antiriciclaggio") e il D.Lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie hanno rafforzato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'Art 25 octies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto antiriciclaggio, ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego illecito anche per le ipotesi in cui non siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Da ultimo, l'Art 25 octies è stato modificato aggiungendovi il reato di autoriciclaggio.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel Codice Penale e aggiunto ai reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 dalla L. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015. La riforma dei reati comporta un ampliamento delle ipotesi in cui l'ente potrà essere ritenuto responsabile, dal momento che aumentano le condotte riconducibili alla commissione dei reati presupposto di cui all'Art 25 octies, Ricettazione (Art 648 c.p.).

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni provenienti da reato. È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza da reato del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (Art 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da reato, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma va interpretata come volta a punire coloro che - *consapevoli della provenienza da reato di denaro, beni o altre utilità* - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento

del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte attive atte a mettere in circolazione il bene. La mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente relativamente alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art 648 ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego, in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648 bis (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'Art 648 ter limita la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Stante l'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile ipotizzare condotte di impiego di proventi illeciti che già non integrino di per sé il reato di cui all'Art 648 bis c.p.

Autoriciclaggio (Art 648 ter.1 c.p.)

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi reato dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza da reato. È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o al godimento personale. È prevista un'aggravante di pena qualora il fatto sia commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante nel caso di ravvedimento operoso del reo.

Oggetto materiale dei reati è qualsiasi entità economicamente apprezzabile e suscettibile di scambio: denaro, titoli di credito, mezzi di pagamento, diritti di credito, preziosi, beni materiali ed immateriali in genere. Il bene o l'utilità deve provenire da reato cioè ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato). Oltre che i delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, truffa, reati fallimentari, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, ecc.), anche i reati in materia fiscale potrebbero generare proventi oggetto di riciclaggio o di autoriciclaggio, non solo nel caso di frodi (ad es. utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che determinino un fittizio credito Iva da detrarre), ma anche nel caso in cui l'utilità economica conseguente al reato consista in un mero risparmio di imposta per mancato esborso di denaro proveniente da attività lecite (ad es., omessa o infedele dichiarazione di redditi, per importi oltre le soglie di rilevanza penale). Risponde dei reati di ricettazione, riciclaggio o reimpiego illecito, a seconda dei casi, il terzo estraneo al reato che genera i proventi illeciti e che li riceve dal reo (o da altri, comunque conoscendone la provenienza illecita), per compiere su di essi le condotte previste dai reati medesimi; potrebbe invece rispondere a titolo di concorso nel reato d'origine dei proventi illeciti e, di conseguenza, anche nel successivo reato di autoriciclaggio, qualora ne realizzi la condotta, colui che avesse fornito un contributo causale di qualsiasi tipo, morale o materiale, alla commissione del reato d'origine, determinando o rafforzando il proposito criminoso del reo con la promessa, ancor prima della commissione del reato, del suo aiuto nel riciclare/impiegare i proventi. Il reato di autoriciclaggio, diversamente da quanto previsto per i reati di riciclaggio e di impiego illecito, richiede che la condotta sia caratterizzata da modalità idonee a mascherare la vera provenienza da reato dei beni. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, i reati in esame sono connotati dalla **consapevolezza** della provenienza da reato del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente

anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio. I reati qui analizzati sussistono nelle ipotesi in cui le condotte siano successive al compimento del reato che ha originato i proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (ad es. per prescrizione o morte del reo), o anche se l'autore del medesimo non sia imputabile o punibile, oppure manchi una condizione di procedibilità. Il rischio che si verifichino nel contesto di J+S S.p.A. reati di riciclaggio, intesi in senso lato (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio), appare residuale laddove la società partecipa a gare di rilevanza pubblica.

3.5.1. PROCESSI SENSIBILI

Gestione acquisto di beni e servizi
Gestione attività di Sviluppo Commerciale
Gestione flussi finanziari
Gestione degli adempimenti societari
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito

3.5.2. AREE COINVOLTE

Amministrazione contabilità e controllo di gestione

3.5.3. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

C.d.A.
Datore di lavoro
Responsabile area amministrativa
Direttori di BU
Responsabile di Sviluppo Commerciale di BU
Responsabile Gare
Consulente fiscale e contabile

3.5.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le funzioni aziendali coinvolte devono in primo luogo approfondire la conoscenza del cliente e delle parti commerciali con cui si relazionano, verificandone l'attendibilità.

Devono quindi astenersi dal porre in essere comportamenti che integrino le fattispecie di reato ut supra descritte. Le attività aziendali devono essere improntate alla trasparenza e alla verifica dei flussi finanziari, in particolare assicurando la tracciabilità degli stessi.

3.5.5. CONTROLLI E PROTOCOLLI

Fondamentale è tracciabilità dei flussi finanziari è ciò è possibile con la previsione privilegiata del bonifico come mezzo di pagamento.

La J+S S.p.A. verifica che ci sia corrispondenza tra il soggetto che effettua il pagamento ed il soggetto a cui favore è stata fornita la prestazione e qualora il pagamento avvenga da parte di un terzo soggetto ne viene verificata la relazione tra cliente e pagatore e ne viene verificata la corretta sussistenza della delegazione al pagamento.

3.5.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è tenuto alla verifica dell'adozione da parte della società di un rigoroso sistema di controllo delle parti commerciali e delle modalità di pagamento.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Ricettazione – Art 648 c.p. Riciclaggio art 648 bis c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art 648 ter c.p. Autoriciclaggio art 648 ter 1 c.p.	Da 200 a 800 quote	Fino a 2 anni Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; divieto di contrarre con la P.A., salvo per ottenere un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi
Ipotesi in cui il denaro i beni o le alte utilità provengano da delitti per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Fino a 2 anni Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; divieto di contrarre con la P.A., salvo per ottenere un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi

3.6. REATI AMBIENTALI

3.6.1. FATTISPECIE DI REATO

L'Art 25 undecies e septies del Decreto contempla le ipotesi di reato ritenute rilevanti:

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art 137 c. 2 D.Lgs.152/06).**
Il reato si realizza quando chiunque apra o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (Art 137 c. 3 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali comprendenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli Artt. 107, comma 1 e 108 comma 4.

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi (Art 137 c. 5 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Provincie Autonome o dall'autorità competente a norma dell'Art 107, comma 1.

- **Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art 137 c. 11 D. Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli Artt. 103 e 104.

- **Attività di gestione rifiuti non autorizzati (Art 256 c. 1 D.Lgs.152/06).**

Il reato si realizza quando chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione come previsto dagli Artt.208, 209, 210, 211,212, 214, 215 e 216.

- **Miscelazione dei rifiuti (Art 256 c. 5 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

- **Bonifica dei siti (Art 257 c. 1 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

- **Bonifica dei siti da sostanze pericolose (Art 257 c. 2 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art 258 c. 4 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Inoltre si realizza quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nel momento in cui si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Traffico illecito di rifiuti (Art 259 c. 1 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

- **Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (Art 279 c. 5 D.Lgs.152/06)**

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di un impianto o di una attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del

decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

- **Reati di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (Art 25 septies D.lgs 231/01)**

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è, altresì, vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; chiunque viola i divieti precedentemente enunciati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi congiuntamente con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a qualunque titolo, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti congiuntamente la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452 quaterdecies)**

Il reato si realizza quando chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi di attività continuative organizza cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di rifiuti.

3.6.2. AREE COINVOLTE

Le aree aziendali in cui può verificarsi il rischio che siano commessi i reati ambientali risultano essere:

- Direzione aziendale;
- Gestione cantieri.

3.6.3. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE:

C.d.A.

Direttore di BU

Coordinatore di BU

Direttore Tecnico

Responsabile dei sistemi di Gestione sicurezza azienda e qualità

Direttori Lavori

CSE

Ispettore di Cantiere

3.6.4. PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da J+S S.p.A., i processi sensibili che risultano attinenti con i reati ambientali sono:

- Gestione operativa attività aziendali;
- Gestione dei rifiuti;

- Gestione dei rapporti con Enti, autorità, organi di controllo, relative ad ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni e quant'altro in materia di rispetto della normativa relativa agli scarichi e ai rifiuti e alle emissioni;
- Tali processi devono risultare adeguatamente verificati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.6.5. NORME DI COMPORTAMENTO

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme ambientali vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (Art 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare tutti i destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali in materia ambientale;
- rispettare le procedure aziendali in materia di politica ambientale ed il Codice Etico;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo sia potenziale che reale in tema di tutela ambientale.

3.6.6. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

In materia di organizzazione ai fini della gestione ambientale, J+S S.p.A. si è strutturata in modo tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La struttura è indicata sia nell'organigramma aziendale, riportato nell'allegato B del presente documento.

Il sistema di controllo a presidio dei processi si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:
 - per quanto attiene l'acquisto di beni e servizi, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce la facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
 - ogni trasporto di rifiuti speciali deve essere accompagnato da un formulario d'identificazione sottoscritto dal trasportatore.
- Attività di controllo:
 - controllo sul corretto espletamento, da parte dei fornitori, dei servizi appaltati
 - tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali:
 - documentabilità di ogni attività inerente ai processi coinvolti
 - conservazione nei termini di legge (cinque anni dall'ultima registrazione) del formulario di identificazione dei rifiuti speciali e del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi.

In particolare, tutte le Strutture sono tenute a:

- vigilare, per quanto di competenza, sul rispetto degli adempimenti in materia ambientale, in particolare sull'osservanza delle norme operative sul raggruppamento e deposito temporaneo dei rifiuti secondo la loro classificazione;
- astenersi dall'affidare incarichi/appalti a eventuali consulenti esterni e/o fornitori eludendo criteri documentabili e obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto;
- prevedere, nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera e di fornitura di servizi alla persona, agli edifici, manutenzioni edili, opere edilizie/impiantistiche ed altri servizi integrati (es.: fornitura toner, ecc.) specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale;
- considerare come requisito rilevante per la valutazione del fornitore, ove la natura della fornitura lo renda possibile e opportuno, il possesso di certificazioni ambientali;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- adottare un sistema adeguato di raccolta dei rifiuti per categorie omogenee;
- assicurare un corretto dimensionamento del deposito temporaneo dei rifiuti che deve essere facilmente individuabile;
- assicurarsi che il predetto deposito sia idoneo e non permetta percolamenti nel terreno di sostanze inquinanti e /o pericolose.

Si riporta di seguito una tabella delle sanzioni previste dall'Art 25-undecies del D. Lgs n. 231 del 2001 a carico dell'ente, qualora, per effetto della commissione dei reati sopra indicati, derivi allo stesso ente un interesse o un vantaggio.

Si osserva che il rischio reato sia per J+S S.p.A. residuale proprio per l'attività prettamente consulenziale e di progettazione, non conducendo i cantieri con proprie maestranze. In ogni caso si sottolinea che la società debba porre in essere attività di stretta vigilanza ed osservanza delle procedure.

Illecito	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art 452-bis c.p.	Da 250 a 600 quote	Durata massima 1 anno
Art 452-quater c.p.	Da 400 a 800 quote	Non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni
Art 452-quinquies c.p.	Da 200 a 500 quote	Nessuna
Art 452-octies	Da 300 a 1000 quote	Nessuna
Art 452-quaterdecies, comma 1 c.p.	Da 300 a 500 quote	Interdizione definitiva
Art 452-quaterdecies, comma 2 c.p.	Da 400 a 800	Interdizione definitiva

Art 137, commi 3, 5 primo periodo, 13, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art 137, commi 2,5, secondo periodo, 11, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Durata massima 6 mesi
Art 256 commi 1, lett, a) 6, primo periodo, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art Art 256 commi 1, lett, b) 3, primo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art 256 commi 3, secondo periodo, T.U.A.	Da 200 a 300 quote	Durata massima 6 mesi
Art 257 comma 1, T.U.A.	Fino a 250 quote	Nessuna
Art 257 comma 2, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Nessuna
Art 258 commi 4, secondo periodo, T.U.A.	Da 150 a 250 quote	Durata massima 6 mesi
Art 279, comma 5, T.U.A	Fino a 250 quote	Durata massima 6 mesi

3.7. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

3.7.1. FATTISPECIE DI REATO

La legge 18 marzo 2008 n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2011, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l’Art 24-bis, estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti anche a “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

L’Art 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001 ripartisce i delitti informatici in tre gruppi, commi 1, 2 e 3, prevedendo per ognuno differenti sanzioni pecuniarie ed interdittive:

- il comma 1 richiama quei reati informatici che hanno come fattore comune il danneggiamento informatico e comportano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software
- il comma 2 richiama quei reati informatici che, da un punto di vista tecnico, sono accessori ad alcuni dei reati di cui al comma precedente e consistono nella detenzione/diffusione di codici di accesso o di programmi/dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
- il comma 3, infine, richiama i reati relativi al falso di un documento informatico e la frode da parte del soggetto che presta servizi di certificazione con firma digitale.

Di seguito presentiamo in dettaglio l’elenco dei reati contemplati nell’Art 24 bis del Decreto, ritenuti rilevanti per J+S S.p.A..

- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art 615 ter c.p.)**

Realizza il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è aumentata se, tra le altre ipotesi, il colpevole usa violenza sulle cose o alle persone o se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

- ***Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art 615 quater c.p.)***

Si configura tale reato allorché chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art 615 quinquies c.p.)***

Il reato si consuma quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art 617 quater c.p.)***

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

È punito chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico o tra più sistemi. È punito anche chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art 617 quinquies c.p.)***

È punito chiunque, illegalmente, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni interne ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art 635 bis c.p.)***

La fattispecie delittuosa consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art 635 ter c.p.)***

La norma prevede la punizione di chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; la pena è aggravata se dal

fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art 635 quater c.p.)***

La norma prevede la punizione di chiunque, mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga o danneggi sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

- ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (Art 635 quater1 c.p.)***

Il reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art 635 quinquies c.p.)***

La condotta punita è la medesima di quella prevista dall'Art 635 quater c.p., ma il fatto deve essere diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- ***Falsità nei documenti informatici (Art 491- bis c.p.)***

L'Art 491-bis c.p. prevede che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale: i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art 640- quinquies c.p.)***

Tale reato si configura qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

3.7.2. ATTIVITÀ AZIENDALI SENSIBILI

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati informatici e possono essere trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. La società J+S S.p.A. ha predisposto appositi presidi organizzativi e si è dotata di adeguate soluzioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni di Vigilanza ed al Codice della privacy, ed è consapevole, in ogni caso che dovrà procedere al costante aggiornamento rispetto a quanto previsto dal GDPR.

3.7.3. PROCESSI SENSIBILI

L'attività sensibile identificata dal Modello nella quale è maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti come sopra descritti è la:

- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici
- Gestione ed utilizzo degli strumenti informatici in dotazione al personale
- Gestione informatica dei documenti amministrativi
- Gestione della Sicurezza Informatica
- Manutenzione degli applicativi
- Gestione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti di connettività aziendale.

3.7.4. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Soggetti apicali

Soggetti subordinati

Collaboratori esterni che operano in nome e per conto e nell'interesse della Società

Responsabile IT

Datore di lavoro

3.7.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Le Strutture della società J+S S.p.A., a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, le procedure interne nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. In particolare:

- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente e collaboratore interno è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- duplicare, detenere o diffondere abusivamente, in qualsiasi forma, programmi per elaboratore o opere audiovisive o letterarie.

3.7.6. PRINCIPI DI CONTROLLO E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il sistema di controllo a presidio dei processi descritti si deve basare sui seguenti fattori:

- Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica dei processi sopra descritti

- Segregazione dei compiti: sono assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni

Le principali attività di controllo sono le seguenti:

Con riferimento alla sicurezza fisica:

- protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli assets informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti;
- previsione di tecniche crittografiche e di firma digitale per garantire la riservatezza, delle informazioni archiviate o trasmesse.

Con riferimento all'esercizio e alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati.

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra indicate sono attuati i seguenti principi procedurali:

- Fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e al rischio della commissione di Reati informatici;
- Limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- Effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anormali quali, a titolo di esempio, il download di file di grosse dimensioni, ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale;
- Informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri dati di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- Informare gli utilizzatori di sistemi informatici delle necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Fornire il sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- Vietare l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalle società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;

- Limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (virus) capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- Segnalare all'Odv anomalie e deroghe eventuali alle procedure di accesso ai sistemi informatici.

Si sottolinea che l'attività di risk assesment deve essere volto, nell'ambito della struttura organizzativa dell'ente, a presidiare le aree e categorie a rischio reato, con una stretta valutazione dei processi aziendali ed in modo particolare l'azienda deve valutare i c.d. processi sensibili, le c.d. funzioni aziendali coinvolte nell'esecuzione e gestione dei predetti processi sensibili

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'Art 24-bis del D.Lgs. N. 231 del 2001 con particolare riferimento ai soli reati rilevanti per J+S S.p.A. indicati nel paragrafo che precede

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art 615 -ter c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art 617-quater c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art 617-quinquies c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni e programmi informatici (Art 635-bis c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico (Art 635-ter c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art 635-quater c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art 635-quinquies c.p.)	Da 100 a 500	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art 615-quater)	Fino a 300	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art 615-quinquies c.p.)	Fino a 300	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Documenti informatici (falsità) (Art 491-bis c.p.)	Fino a 400	- divieto di contattare la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art 640-quinquies c.p.)	Fino a 400	- divieto di contattare la PA salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito - il divieto di pubblicizzare beni o servizi

3.8. REATI TRIBUTARI

I reati tributari previsti dall'Art 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01 così come modificato dal D.Lgs 124 del 2019, e dal D.Lgs 75/2020, fanno riferimento alle fattispecie di cui agli Artt. 2-3-8-10-11 e dagli Artt. 4-5 e 10 quater del D.Lgs. 74/2000, ove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad €. 10.000,00.

Le fattispecie indicate prevedono:

Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, è punito con la reclusione da quattro ad otto anni.

Qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a centomila euro, la reclusione è da un anno e sei mesi a sei anni.

Fuori dai casi previsti dall'Art 2 e 2 bis è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

- c) Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Dichiarazione Infedele):

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 5 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Omessa dichiarazione):

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Articolo 8 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti):

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila per periodo di imposta, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Occultamento o distruzione di documenti contabili):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10-quater Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Indebita compensazione):

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Articolo 11 Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte):

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei.

3.8.1. PROCESSI SENSIBILI

È necessario porre attenzione alla gestione dei flussi economici attivi e passivi.

In particolare le aree coinvolte riguardano:

- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria ed eventuali adempimenti doganali e fiscali;
- Gestione degli adempimenti fiscali e di predisposizione del bilancio;
- Amministrazione, la contabilità ed il controllo di gestione;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione delle risorse umane;
- Gestione dell'attività di Sviluppo Commerciale;
- Gestione delle liberalità e delle sponsorizzazioni;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione dei pagamenti a favore dello Stato o Enti Pubblici, inclusi i contributi relativi al personale dipendente ed ai collaboratori, ai fornitori ed ai consulenti;
- Gestione rapporti e contratti con enti pubblici;
- Gestione dei contributi dei finanziamenti e delle agevolazioni concessi da soggetti pubblici.

3.8.2. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE:

C.d.A.

Datore di lavoro

Consulenti fiscali contabili e consulenti del lavoro

Direttori di BU

Responsabile di Sviluppo Commerciale di BU

Responsabile marketing

Responsabile gare

Responsabile IT

3.8.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

J+S S.p.A. fornisce alla Pubblica Amministrazione servizi tramite procedure negoziate e tramite procedure ad evidenza pubblica.

Le strutture coinvolte nei processi di negoziazione pubblica e/o privata devono attenersi ai principi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali deve essere puntuale;

J+S ha adottato una precisa e puntuale formalizzazione dei processi decisionali ed organizzativi finalizzati alla predisposizione di strumenti adeguati volti a prevenire i reati tributari

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art 2 c.1	Fino a 500 quote	- divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art 2 c. 2 bis	Fino a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'Art	Fino a 500 quote	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art 8 c. 2 bis	Fino a 400 quote	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni
Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'Art 10	Fino a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'Art 11	Fino a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art 10 quater D.Lgs 74/2000	Fino a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art 4 D.Lgs 74/2000	Fino a 300 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art 5 D.Lgs 74/2000	Fino a 400 quote	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi - divieto di pubblicizzare beni o servizi

Qualora in seguito alla commissione dei delitti la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3.9. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO

La L. 22 del 9 marzo 2022, in un contesto di revisione normativa previgente ha ricondotto nel Codice Penale reati precedentemente contenuti nel Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004) aggiungendo altresì nuove fattispecie, ed ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25 septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art 25 duodevices "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici". Si descrivono di seguito le fattispecie di reato in questione.

Furto di beni culturali (articolo 518 bis Codice Penale).

È punito colui il quale si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. Appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518 ter Codice Penale) Viene punita la condotta di chi, in possesso di un bene culturale, se ne appropria al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricettazione di beni culturali (Art 518 quater Codice Penale)

È punito chi acquista, riceve, od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o comunque ha un ruolo in tali attività, per trarne, per sé o per altri, un profitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art 518 octies Codice Penale)

Il reato punisce chi realizza, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera, distrugge, sopprime od occulta - in tutto o in parte - una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la provenienza e anche chi ne fa uso, senza aver contribuito a realizzarla o alterarla.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art 518 novies Codice Penale)

Viene punita la condotta del proprietario di beni culturali che li trasferisce o li pone in vendita senza l'autorizzazione ove prescritta o che consegna il bene nelle more dei 60 giorni previsti per la prelazione da parte dello Stato o che materialmente li trasferisce senza presentare la relativa denuncia ove prescritta.

Importazione illecita di beni culturali (Art 518 decies Codice Penale)

Il reato punisce la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art 518 undecies Codice Penale)

Viene punita la condotta di chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. È altresì punito: chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee: chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art 518 duodecies Codice Penale)

Viene punito chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui e chi, fuori dei casi precedenti, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (Art 518 quaterdecies Codice Penale)

Viene punita la condotta di chiunque: • al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; • anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; • conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti; • mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici, opere od oggetti (indicati nei primi due alinea) contraffatti, alterati o riprodotti.

Riciclaggio di beni culturali (Art 518 sexies Codice Penale)

È punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art 518 terdecies Codice Penale) Viene punito chi commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

3.9.1. PROCESSI SENSIBILI

Con l'estensione della responsabilità dell'ente anche ai reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, il legislatore ha inteso ampliare la tutela verso il detto patrimonio. Con riferimento all'operatività della J+S S.p.A., il rischio di commissione dei reati contro il patrimonio culturale può presentarsi nei rapporti con la clientela/committenza relativamente alla prestazione di servizi a favore di soggetti coinvolti nelle attività illecite che pregiudichino il patrimonio paesaggistico di determinati luoghi.

3.9.2. FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE

Datore di lavoro

C.d.A.

Direttori dei Lavori

Ispettori di cantiere

CSE

Responsabile amministrativo

3.9.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fondamentale la predisposizione e l'applicazione un sistema disciplinare a presidio del suddetto Modello che sia idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole del codice di condotta e delle procedure operative previste Mog, tanto nei confronti degli apicali, quanto nei confronti dei soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Infatti l'idoneità di un adeguato sistema disciplinare volto ad evitare o quantomeno ridurre il rischio di verifica di reati dipende dall'effettiva applicazione in concreto. Attraverso la predisposizione di un idoneo sistema disciplinare, essenziale al fine del corretto assolvimento delle funzioni cui il modello organizzativo è destinato si perviene ad evitare il rischio di commissione dei reati.

3.9.4. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La società J+S S.p.A., pur non operando direttamente con maestranze proprie nelle aree cantieristiche, è tenuta a tenere un comportamento vigile circa l'esecuzione di opere in siti noti per scoperte archeologiche o sottoposti a vincoli particolari.

3.9.5. CONTROLLO ODV

L'Organismo di vigilanza deve verificare la corretta osservazione del Codice Etico in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, controllando, altresì, i flussi economici e segnalando le eventuali anomalie.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Furto di beni culturali (Art 518 bis c.p.); Ricettazione di beni culturali (Art 518 quater c.p.); Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art 518 octies c.p.)	Da 400 a 900	-interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi fino a due anni
Violazione in materia di alienazione di beni culturali (Art 518 novies c.p.)	Da 100 a 400	-interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi fino a due anni
Appropriazione indebita di beni culturali (Art 518 ter c.p.) Importazione illecita di beni culturali (Art 518 decies c.p.) Uscita o esportazione illecita di beni culturali (Art 518 undecies c.p.)	Da 200 a 500	-interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi fino a due anni

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (Art 518 duodecies c.p.); Contraffazione di opere d'arte (Art 518 quaterdecies c.p.)	Da 300 a 500	-interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi fino a due anni
Riciclaggio di beni culturali (Art 518 sexies c.p.); Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art 518 terdecies c.p.)	Da 500 a 1000 quote	- interdizione definitiva dall'attività

Pur avendo citato per completezza di esposizione i reati presupposto sopra elencati, si ritiene che per la tipologia della natura dell'ente, J+S S.p.A., e per l'attività svolta, la possibilità di rischio reato sia bassa.

3.10. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - REATI TRANSNAZIONALI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

3.10.1. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

L'Art 24 ter del Decreto, inserito dalla L. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

- Associazione per delinquere generica (Art 416 c.p., primi cinque commi);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (Artt. 416 bis e 416 ter);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (Art 416 c.p., commi 6 e 7);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74 D.P.R. n. 309/1990).

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Pertanto, la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo

oltre alla condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta un accordo di natura occasionale per la commissione di uno o più delitti determinati. È bene tener presente che la giurisprudenza ritiene possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, sebbene occasionale.

L'associazione di tipo mafioso (Art 416 bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione - il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La norma si applica alle associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Gli altri due tipi di associazioni criminose (Art 416, commi 6 e 7, c.p. e Art 74 D.P.R. n. 309/1990) sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone, di immigrazione clandestina, di traffico di organi, di reati sessuali contro i minori nonché dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Alcuni di questi specifici reati sono rilevanti quali "autonomi reati" presupposto della responsabilità dell'ente (contro la persona e reati transnazionali).

L'art 24 ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa. Infine, ai sensi del medesimo Art 24 ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art 630 c.p.).

Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In taluni casi potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto. Potrebbe invece perfezionare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (Art 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. 110/1975 e dalla L. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da S.p.A.ro, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa.

Per completezza, si fa presente che la Legge 220/2021 "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" ha espressamente previsto

il divieto del finanziamento di società aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. La Legge vieta altresì di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

3.10.2. DELITTI TRANSNAZIONALI

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

Associazioni per delinquere previste dagli Artt. 416 e 416 bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art 291 quater D.P.R. n. 43/1973)44 o al traffico di stupefacenti (Art 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. 146/2006 e non anche quelle di cui all'Art 24 ter del Decreto.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (Art 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D. Lgs. 286/1998)45

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. È però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio

delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art 377 bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere.

Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla L.146/2006, anche dall'Art 25 decies del Decreto.

Favoreggiamento personale (Art 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa.

Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

3.10.3. DELITTI CONTRO LA PERSONA

L'Art 25 quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal Codice Penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (Art 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (Art 600 bis c.p.), "Pornografia minorile" (Art 600 ter c.p.), "Detenzione o accesso a materiale pornografico minorile" (Art 600 quater c.p.), "Pornografia virtuale" (Art 600 - quater.1 c.p.), "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (Art 600 quinquies c.p.), "Adescamento di minorenni" (Art 609 undecies c.p.), "Tratta di persone" (Art 601 c.p.), "Acquisto e alienazione e di schiavi" (Art 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'Art 25 quater comma 1 dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'Art 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della J+S S.p.A. agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

Tra i reati di questa Sezione possono collocarsi anche i delitti di:

- "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (Art 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione, richiamato dall'Art 25 duodecies del Decreto47), che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente per tale reato, attiguo al reato di sfruttamento di lavoratori clandestini è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti;

- “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Art 603 bis c.p., richiamato dall’Art 25 quinquies del Decreto), che punisce chi, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, intermedia, utilizza, assume o impiega manodopera in condizioni di sfruttamento. Tra gli indici di sfruttamento sono considerate situazioni quali la corresponsione di retribuzioni difformi dai contratti collettivi, la reiterata violazione della normativa sull’orario di lavoro e i riposi, la violazione delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- “Razzismo e xenofobia” (Art 604 bis, comma 3, c.p., richiamato dall’Art 25 terdecies del Decreto), che punisce l’incitazione, l’istigazione o la propaganda della discriminazione o della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che si basino sulla negazione o minimizzazione della Shoah o di altri crimini di genocidio, di guerra o contro l’umanità.

3.10.4. PROCESSI SENSIBILI

Posta la peculiarità dei reati previsti in questo paragrafo si devono richiamare le osservazioni già svolte in precedenza. Le funzioni aziendali coinvolte sono ampie e sono riconducibili alle singole ipotesi di reato già analizzate.

3.10.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I principi sono quelli in qualche modo suggeriti nelle sezioni precedentemente ed in particolar modo si richiama il codice etico.

3.10.6. CONTROLLI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La società J+S s.p.a, garantisce lo svolgimento delle proprie attività al fine di evitare e prevenire la commissione di reati di criminalità organizzata ed i reati transazionali, in linea con principi di controllo esaminati.

In particolare la società deve prevedere un archivio informatico per la registrazione ed archiviazione dei dati in merito a clienti ed operazioni; i rapporti con i fornitori devono essere disciplinati attraverso accordi, contratti, lettere d’incarico in cui è inserita la clausola di osservanza del codice di condotta – codice etico- nell’ambito dei rapporti con consulenti fornitori partners commerciali ed in genere con le controparti contrattuali deve esser garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza e buona fede.

Il reclutamento del personale e dei collaboratori esterni avviene mediante la selezione dei curricula, il colloquio e previa presentazione della documentazione attestante la nazionalità e l’iter di studio seguito. L’ente assicura la stretta osservanza del Codice Etico quale uno strumento idoneo al fine di prevenire la tipologia di reati analizzati in questa sezione.

3.10.7. CONTROLLO ODV

L’Organismo di vigilanza deve verificare la corretta osservazione del codice etico, con particolare attenzione ai flussi economici e segnalando le eventuali anomalie.